

Violazione dei diritti fondamentali: in re ipsa l'addebito

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 17 aprile 2013 (Pres. Servetti, rel. Muscio)

SEPARAZIONE – ADDEBITO – CONDOTTE DI GRAVE VIOLENZA – IDONEITÀ A PROVOCARE L'ADDEBITO – SUSSISTE (151 c.c.)

Le condotte di violenza fisica e morale, attesa la loro gravità, perché incidenti appunto sulla incolumità ed integrità fisica del coniuge ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, traducendosi in una aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, sono di per sé stesse causalmente rilevanti della crisi coniugale e tali da esonerare il giudice dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei che il convenuto in questa sede non ha neppure allegato (Cass. Sez. I 5.8.2004 n. 15101, Cass. Sez. I 7.4.2005 n. 7321, Cass. Sez. I 14.4.2011 n. 8548).

SEPARAZIONE – ADDEBITO – TRASMISSIONE DEL VIRUS DELL'HIV - SUSSISTE (151 c.c.)

Al marito che intrattenga con la moglie rapporti sessuali non protetti, tacendole di essere sieropositivo e trasmettendole il virus dell'HIV, è addebitabile la separazione pronunciata giudizialmente

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Omissis

Preliminarmente deve ritenersi la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. a) del regolamento CE 2201/2003, essendo a Milano la residenza abituale dei coniugi.

E' poi applicabile la legge italiana in quanto, avendo i coniugi diversa nazionalità, peruviana l'attrice e italiana il convenuto, in Milano si è localizzata prevalentemente la loro vita matrimoniale.

Ritiene il Tribunale che la domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.

E', infatti, provato che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi si sia interrotta, considerate le allegazioni univoche quanto ai litigi e alla incomunicabilità fra gli stessi, pur nelle opposte prospettazioni quanto alle ragioni della crisi coniugale, nè appare possibile una loro riconciliazione.

Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.

Quanto alla domanda di addebito avanzata da parte attrice, la stessa può trovare accoglimento a giudizio del Tribunale nei limiti di seguito indicati.

Occorre in via preliminare osservare quanto alle produzioni documentali di parte attrice allegate alla comparsa conclusionale, attesa anche l'eccezione di tardività sollevata da parte convenuta nella memoria di replica, che il materiale probatorio ammissibile ai fini della decisione è quello ritualmente acquisito al presente giudizio nel rispetto delle preclusioni processuali previste dall'ordinamento secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte formatosi sul punto (Cass. Sez. Unite 20.4.2005 n. 8203 Rv. 580936; Cass. Sez. II 8.2.2013 n. 3136 Rv. 625127).

Ne deriva che la sentenza penale di condanna del COLUMPSI per il delitto di maltrattamenti e lesioni personali (sentenza del Tribunale di Milano n. 9230/2011 del 18.7.2011, depositata in data 29.7.2011) non possa essere considerata ai fini della presente decisione, trattandosi di una produzione tardiva.

Parte attrice, infatti, doveva introdurre tale documento nel processo in modo rituale perché, pur essendo un atto la cui formazione è sopravvenuta rispetto al termine concesso ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p., la sentenza in questione, pronunciata in un procedimento in cui la signora N era costituita parte civile, è stata depositata in data 29.7.2011; quindi l'attrice doveva ritualmente produrla alla prima udienza utile successiva alla formazione/conoscenza del documento stesso posto che dal luglio 2011 sono state celebrate ben due udienze, il 20.11.2012 e il 16.1.2013.

Diverse considerazioni valgono invece per la sentenza penale di condanna del convenuto per lesioni personali gravissime e minaccia aggravata (sentenza del Tribunale di Milano n. 2487/2013 del 25.2.2013, pubblicata il 1.3.2013), essendosi tale documento formato in data 1.3.2013 e quindi successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in data 16.1.2013.

Solo con la comparsa conclusionale parte attrice poteva introdurre tale documento, come in effetti ha fatto, e senza che vi sia stata alcuna lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della controparte che ha avuto la possibilità di esaminare tale documento e di replicarvi nella memoria di replica come in effetti ha fatto.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che il materiale probatorio agli atti consenta di fondare una pronuncia di addebito in relazione alle allegazioni in fatto di parte attrice.

La signora B fonda la propria domanda addebitando al marito due condotte di violazione degli obblighi di assistenza materiale e morale derivanti dal matrimonio.

Afferma, infatti, che il coniuge le aveva taciuto di essere affetto da HIV e aveva intrattenuto con lei rapporti sessuali privi di protezione così trasmettendole tale patologia che alla stessa veniva diagnosticata nel 2001 e che il marito aveva poi posto in essere nei suoi confronti comportamenti di violenza e minaccia per cui aveva sporto querela e in conseguenza dei quali era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale e ad essere ospitata in una comunità protetta.

Entrambe tali condotte che certamente costituiscono violazione dell'obbligo di lealtà e correttezza e di rispetto della dignità e personalità del coniuge possono, a giudizio del Tribunale, ritenersi provate.

Quanto alle prima è pacifico che il convenuto era affetto da HIV sin dal 1996, avendolo ammesso in sede di interpello, risultando dalla documentazione medica dallo stesso prodotta (doc. 2) e avendolo confermato anche le testimoni .., in servizio al SERT ove il .. era in carico dal 1994 e .., in servizio presso l'Ospedale Niguarda che ha avuto in cura entrambe le parti.

Deve, altresì, ritenersi provato che il C abbia taciuto alla moglie la sua patologia e abbia intrattenuto con lei rapporti sessuali privi di precauzione, condotte già di per sé violative degli obblighi derivanti dal matrimonio sopra delineati, sulla base della documentazione medica agli atti, della deposizione della teste .. e delle stesse ammissioni fatte in sede di interpello dal convenuto.

Deve, in primo luogo, considerarsi che nel colloquio psichiatrico del 15.5.2007 in un contesto del tutto estraneo a qualunque giudizio e in epoca non sospetta la signora B riferiva di un contagio contratto a sua insaputa (doc. 11) e nella relazione clinica del 29.1.2007 a firma della dott.ssa .. si dice che l'attrice ha avuto conoscenza della sua patologia nel 2001 a seguito di ricovero per epatite C, quando veniva effettuato il test HIV risultato positivo e si dà altresì atto che nel 2000 aveva spostato un uomo di cui ignorava la sieropositività e con cui aveva avuto rapporti sessuali non protetti (doc. 12).

La dottoressa ..., sentita quale testimone nel presente giudizio, ha poi confermato che la stessa attrice le aveva riferito di avere trovato nella tasca del marito una siringa e di non sapere nulla della sieropositività e dell'abuso di sostanze stupefacenti da parte del marito.

Tale testimone riferisce è vero una circostanza dettata dalla stessa parte ma deve ritenersi pienamente attendibile e credibile. Ciò perché è più che ragionevole che tali indicazioni siano state fornite dalla signora B al proprio medico in un contesto clinico necessario al fine della formulazione di una diagnosi e della individuazione della cura.

Di analogo tenore è poi anche la deposizione della testimone .., volontaria della Conferenza di .. che aveva seguito parte attrice, inviata a tale struttura dai Servizi Sociali del comune di Milano, che ha riferito di avere appreso dall'attrice le circostanze sopra riportate, deposizione che può anch'essa ritenersi pienamente attendibile perché proveniente da soggetto terzo cui i fatti sono stati riferiti proprio in ragione del suo ruolo di sostegno alla signora N all'interno della struttura di protezione ove era stata inserita (doc. 14 e doc. 29 parte attrice).

E non può infine non considerarsi che l'avversa prospettazione, ovverosia di avere informato la moglie della sua patologia prima del matrimonio, non solo non è stata provata, ma si può ben dire smentita dalla combinata lettura delle dichiarazioni rese in sede di interpello dal C e di una lettera dallo stesso scritta alla moglie e prodotta da parte attrice (doc. 17).

Il convenuto, infatti, ha affermato in sede di interpello di avere informato la moglie di essere affetto dall'HIV prima del matrimonio alla presenza del padre e della madre, affermazione smentita dalla lettera dallo stesso manoscritta in data 18.6.2004 e inviata alla moglie, essendo in tale periodo detenuto in Inghilterra.

Dal tenore complessivo della missiva si fa certamente riferimento anche al problema della malattia e il C riconosce di avere distrutto la vita della moglie in tutti i sensi e, apprezzando la condotta della consorte che non aveva detto nulla a suo padre, ammette che il padre e la madre non ne sapevano niente.

Il C poi ha pacificamente ammesso in sede di interpello di avere intrattenuto rapporti sessuali con la moglie non protetti.

Quanto poi alla circostanza che il contagio sia da ascrivere proprio al rapporto coniugale, aspetto che vale a rafforzare la violazione degli obblighi di lealtà derivanti dal matrimonio già di per sé integrata dalle condotte del C sopra descritte e provate, soccorre certamente quanto affermato nella pronuncia penale di condanna di primo grado (confr. pag. 4 e 5 della sentenza) che si fonda su di un ragionamento di tipo logico basato su dati fattuali acquisiti e su conoscenze scientifiche comunemente condivise che non può che riproporsi in questa sede.

Dalle acquisizioni istruttorie sopra riportate emergono, infatti, anche in questo giudizio, da un lato, l'assenza rispetto alla signora N di situazioni di potenziale rischio rispetto all'unico elemento di contagio rappresentato dal marito e, dall'altro, la tipologia di infezione accertata all'attrice, ovvero sia "confezione virale HIV e HCV", la stessa da cui risultava affetto il marito che non ha del resto fornito alcun principio di prova circa la sua allegazione di una diversa e ragionevole ipotesi alternativa di contagio per la moglie.

Quanto alla seconda allegazione di parte attrice, possono ritenersi provate le condotte di violenza fisica e morale poste in essere dal C ai danni della moglie quanto meno nell'ultimo periodo del 2008 tenuto conto della denuncia querela dalla stessa sporta in data 23.12.2008 e dei referti medici prodotti che attestano lesioni "*distorsione cervicale*" con prognosi di 10 giorni in data 20.12.2008 e "*contusione coscia destra*" con prognosi di 3 giorni in data 22.12.2008, del tutto compatibili con la descrizione fatta dalla stessa in sede di denuncia dei gravi episodi verificatisi nelle due occasioni.

E del resto agli atti sono stati prodotti da parte attrice senza contestazione alcuna ad opera del convenuto le annotazioni di PG redatte dagli operanti intervenuti in occasione di tali due gravi episodi su richiesta della B nel primo caso e della sua vicina B nel secondo caso e i verbali di sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti acquisiti nell'ambito del procedimento penale a suo carico aperto.

La signora B e la signora BB, entrambe vicine di casa dell'attrice, hanno riferito la prima di avere assistito all'episodio del 22.12.2008 sentendo personalmente gli insulti del tipo "*troia puttana hai l'amante*" rivolti alla moglie dal C e la seconda di avere appreso dell'episodio del 20.12.2008 e di precedenti episodi di percosse.

In ogni caso tali due gravi condotte di aggressione fisica, inserite peraltro in un contesto quale quello sopra delineato di già grave lesione della lealtà coniugale, costituiscono certamente comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona e valgono certamente a fondare la domanda di addebito (Cass. Sez. I 14.1.2011 n. 817).

Quanto infatti al nesso di causalità deve osservarsi, a giudizio del Collegio,

che se la prima delle allegazioni di parte attrice da sola considerata sconta dubbi in termini di rilevanza causale sotto il profilo di un notevole intervallo temporale tra la consapevolezza da parte dell'attrice dei comportamenti del marito, risalente per sua stessa ammissione in ogni caso al 2001, e la crisi coniugale, certamente costituisce un substrato di profonda delusione ed amarezza rispetto al coniuge in cui si inseriscono le sopra descritte condotte di violenza fisica e morale che, attesa la loro gravità perché incidenti appunto sulla incolumità ed integrità fisica del coniuge ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, traducendosi in una aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, sono di per sé stesse causalmente rilevanti della crisi coniugale e tali da esonerare il giudice dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei che il convenuto in questa sede non ha neppure allegato (Cass. Sez. I 5.8.2004 n. 15101, Cass. Sez. I 7.4.2005 n. 7321, Cass. Sez. I 14.4.2011 n. 8548).

In conclusione quindi ritiene il Tribunale che avendo l'attrice adeguatamente provato le proprie allegazioni in punto di addebito della separazione al marito, la sua domanda deve trovare accoglimento.

Non può, invece, essere accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale a sé, avanzata da parte attrice, in mancanza dei presupposti di legge con la conseguenza che l'immobile dovrà rimanere nella disponibilità del coniuge che ha un titolo giuridico che lo legittima ad occuparlo.

Quanto, infine, alla domanda di mantenimento per sé proposta dall'attrice, occorre osservare che la situazione personale e reddituale delle parti per come accertata in giudizio appare allo stato pressoché analoga e non consenta quindi l'accoglimento della domanda di parte attrice.

Deve, infatti, darsi atto che la signora N sin dal ricorso introduttivo riconosce di svolgere attività di collaboratrice domestica non in regola, circostanza da ultimo confermata in comparsa conclusionale (confr. pag. 8 e 9) così da rendere difficile ogni valutazione certa circa i propri redditi ma da rendere ragionevolmente plausibile la disponibilità di un reddito che le consenta di provvedere al proprio mantenimento.

Il signor C che lavorava quale camionista con un reddito netto medio mensile di € 1.301 per l'anno di imposta 2007 (reddito complessivo € 19.255, imposta irpef € 3403, addizionali € 234) e di € 1629 per l'anno di imposta 2008 (reddito complessivo € 24.916, imposta irpef € 5101, addizionali € 261) è stato licenziato agli inizi del 2009, anno in cui ha percepito l'importo di € 6.814 a titolo di ultimo stipendio e TFR, come risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice (doc. 27).

Per gli anni successivi è documentato un reddito netto medio mensile di € 716 per l'anno di imposta 2010 (reddito complessivo € 8.592 di cui € 3.099 per attività da lavoro ed € 5.493 per prestazioni INPS, imposta irpef € 0, addizionali € 0) e di € 1.218 per l'anno di imposta 2011 (reddito complessivo € 17.890 di cui € 17.558 per attività da lavoro ed € 332 per prestazioni INPS, imposta irpef € 3.097, addizionali € 166).

Risulta infine che dal 18.7.2012 sia nuovamente privo di occupazione, avendo allegato certificato di disoccupazione INPS (doc. 18).

Osserva quindi il Collegio che la situazione reddituale e lavorativa del convenuto è andata peggiorando anche verosimilmente in ragione della malattia che lo affligge, che la sua capacità lavorativa è quindi certamente fortemente limitata dalla grave patologia e può al più consentirgli di provvedere al proprio sostentamento, ma non di contribuire sia pure in misura minima al mantenimento della moglie che, per quanto anch'essa condizionata dalla malattia, si ritiene possa far fronte alle proprie esigenze di vita come fatto sino ad ora.

Quanto, infine, alle spese di lite ritiene il Collegio che attesa la soccombenza di parte convenuta in relazione alla domanda di addebito vadano poste a carico della stessa e il relativo pagamento deve essere disposto a favore dell'Erario ex art. 133 c.p.c, essendo l'attrice stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano n. 2423 del 10.9.2009.

Vengono liquidate nella misura complessiva di € 2.550 per compenso professionale oltre iva e cpa, applicando la nuova disciplina introdotta dal DM 140/2012, essendosi l'attività difensiva conclusa con il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica, rispettivamente in data 14.3.2013/5.3.2013 e 8.4.2013, e quindi successivamente al 23 agosto 2012, data di entrata in vigore del citato DM (Cass. Sez. Unite 25.9.2012 n. 17406), secondo lo scaglione medio di riferimento per tutte le fasi processuali effettivamente svolte con l'aumento del 50% per la fase istruttoria, essendo state assunte le prove orali e tenuto conto della riduzione prevista ex art. 130 DPR 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi N e C, sposati in ...
2. dichiara ex art. 151 comma 2 c.c la separazione addebitabile al marito
3. respinge la domanda di assegnazione a sé della casa coniugale...
4. respinge la domanda di mantenimento per sé, avanzata da N
5. condanna C a rifondere all'Erario le spese di lite sostenute in favore di N liquidate in € 2.550 per compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge
6. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1) al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.

Così deciso, in Milano il 17 aprile 2013

Il Giudice Relatore
Dott.ssa Rosa Muscio
Servetti

Il Presidente
Dott.ssa Gloria

